

**DELIBERAZIONE 2 LUGLIO 2015
322/2015/R/GAS**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'INTEGRAZIONE DELL'ATTUALE DISCIPLINA DEL
SERVIZIO DI DEFAULT TRASPORTO A PARTIRE DALL'1 OTTOBRE 2015**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 2 luglio 2015

VISTI

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (CE) N. 715/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento 715/2009/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i., ed in particolare l'art. 2, commi 12, lett. h, e 37;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/04);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 15 aprile 2011 ARG/gas 45/11 e sue successive modificazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012 249/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 249/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 12 settembre 2012, 363/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 363/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 5 settembre 2013, 373/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 12 settembre 2013, 382/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 382/2013/R/gas);
- il codice di rete di trasporto di Snam Rete Gas S.p.A (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall'Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03 e i suoi successivi aggiornamenti;

- il documento per la consultazione 13 dicembre 2012 541/2012/R/gas.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 164/00 ha attribuito all’Autorità (articolo 24, comma 5) il compito di regolare le condizioni di accesso ed erogazione dei servizi di trasporto, dispacciamento e stoccaggio del gas naturale, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dalle imprese di trasporto e stoccaggio;
- con deliberazione 249/2012/R/gas, l’Autorità ha, tra l’altro:
 - disciplinato il c.d. servizio di default trasporto (di seguito: SdD_T), finalizzato a garantire il bilanciamento della rete di trasporto in relazione ai prelievi di gas che si possono verificare presso punti di riconsegna di tale rete (connessi a un impianto di consumo di un cliente finale ovvero a una rete di distribuzione) che restano privi dell’utente di trasporto e bilanciamento cui imputare i predetti prelievi, in conseguenza della risoluzione del contratto di trasporto o del mancato conferimento della relativa capacità;
 - previsto che il SdD_T sia erogato dall’impresa maggiore di trasporto, responsabile del bilanciamento sulla rete;
 - previsto che l’impresa maggiore di trasporto, possa organizzare e svolgere procedure ad evidenza pubblica per la selezione di uno o più venditori che si impegnino, nelle ipotesi in cui dovrebbe essere attivato il SdD_T, ad assumere la qualifica di utenti del servizio di trasporto e di bilanciamento (di seguito: fornitori transitori o FT_T) ed ha altresì deciso pertanto di regolare la predetta attività di selezione;
 - definito le condizioni di erogazione del SdD_T dettagliando altresì la disciplina applicabile ai fornitori transitori;
- con deliberazione 306/2012/R/gas l’Autorità ha, tra l’altro, previsto l’istituzione di appositi meccanismi di copertura del rischio di mancato pagamento delle fatture emesse nei confronti dei clienti finali o degli utenti della distribuzione cui è erogato il servizio (di seguito: meccanismo di copertura morosità) da parte degli FT_T selezionati attraverso procedure concorsuali ad evidenza pubblica e i sopramenzionati meccanismi di copertura morosità sono stati regolati nel dettaglio con la deliberazione ARG/gas 363/2012/R/gas;
- la disciplina del SdD_T è stata ulteriormente integrata:
 - con la deliberazione 361/2013/R/gas, al fine di disciplinare il servizio nei casi di punti di riconsegna rimasti privi del relativo utente per effetto della risoluzione del contratto di trasporto allacciati alla rete di imprese regionali di trasporto;

- con la deliberazione 361/2013/R/gas al fine prevedere specifiche disposizioni affinché l'attivazione del servizio abbia decorrenza dalla data di risoluzione del contratto di trasporto con il precedente UdB;
- con la deliberazione 382/2013/R/gas al fine di disciplinare l'attivazione del servizio nei casi di mancata costruzione della matrice di corrispondenza.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- sono stati individuati i fornitori transitori, tramite due procedure di selezione ad evidenza pubblica relativamente al periodo 1 ottobre 2012 – 30 settembre 2013 e al periodo 1 ottobre 2013 – 30 settembre 2015;
- le nuove procedure di selezione ad evidenza pubblica dovranno essere effettuate nel corso del mese di settembre 2015.

RITENUTO OPPORTUNO:

- avviare un procedimento finalizzato all'adozione di provvedimenti regolatori che modifichino e integrino l'attuale disciplina del SdD_T, tenuto conto dell'approssimarsi del nuovo periodo di erogazione a partire dall'1 ottobre 2015

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per la modifica del SdD_T e della disciplina applicabile ai fornitori transitori individuati tramite procedura ad evidenza pubblica effettuata dall'impresa maggiore di trasporto;
2. di attribuire la responsabilità del procedimento, di cui al precedente punto 1, al Direttore della Direzione Mercati, prevedendo che il procedimento si concluda entro il mese di settembre 2015;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

2 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni